

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 1-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MAZZATORTA)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**RAFFAELE IANNUZZI**

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595 e 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza  
il 9 ottobre 2006**

---

**Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2009**

---

ONOREVOLI SENATORI. – In data 9 ottobre 2006 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 4591/06 RGNR – 3781/06 RG GIP a carico del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Nella scorsa legislatura la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta (Doc. IV-ter, n. 3) – deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 6 novembre 2006 e annunciata in Assemblea il 7 novembre 2006 – senza concluderlo, nella seduta del 4 dicembre 2007.

Nella XVI legislatura tale richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi del signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, è stata mantenuta all'ordine del giorno e poi nuovamente deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (v. le sedute del Senato del 29 aprile e del 29 maggio 2008) il 29 maggio 2008 ed annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 10 giugno e del 22 luglio 2008.

\* \* \*

Il signor Raffaele Iannuzzi, in ragione delle opinioni espresse nell'articolo «Lombardini, il giallo del documento che spinse il magistrato al suicidio», pubblicato il 28 novembre 2005 sul quotidiano «Il Giornale» e sulla edizione *on-line* dello stesso giorno,

veniva querelato, insieme con il direttore responsabile Maurizio Belpietro, dal dottor Gian Carlo Caselli (Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Torino e già Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo). La querela veniva presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il reato di diffamazione pluriaggravata di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, e 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

L'articolo del signor Iannuzzi si riferiva al suicidio del dottor Lombardini – che fu al centro delle cronache dell'epoca – avvenuto l'11 agosto 1998 nell'ufficio del medesimo presso la Procura della Repubblica di Cagliari, dopo che il dottor Lombardini era stato indagato a seguito della contestazione del reato di concorso in estorsione aggravata per il presunto pagamento di un riscatto al fine di ottenere la liberazione di Silvia Melis, rapita alla fine degli anni Novanta dall'Anonima sequestri sarda, essendo stato lo stesso dottor Lombardini titolare dell'inchiesta relativa al predetto rapimento. Dopo essere stato interrogato per sei ore da un *pool* di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo – all'epoca competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti riguardanti i magistrati assegnati ad uffici giudiziari del distretto di Cagliari – guidato dal Procuratore, dottor Gian Carlo Caselli, e formato da cinque componenti, il dottor Lombardini si uccideva con un colpo di pistola.

L'articolo in questione riportava le reazioni del dottor Francesco Pintus – all'epoca dei fatti Procuratore generale della Repubblica di Cagliari – che furono di profonda indignazione e di risentimento nei confronti

del comportamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, ricordando in proposito che per le sue affermazioni il dottor Pintus fu querelato dal dottor Caselli e che il relativo procedimento si concluse con una decisione assolutoria da parte della Cassazione. L'articolo rilevava infine che – nel settembre del 1998 – il Consiglio superiore della magistratura dispose l'archiviazione della pratica relativa al suicidio del dottor Lombardini, mentre il procedimento – nel quale il dottor Lombardini risultava indagato insieme all'editore Nichi Grauso e all'avvocato Antonio Piras – fu archiviato – sempre secondo quanto riportato nell'articolo – nel giugno del 2002, in quanto gli inquirenti non sarebbero riusciti a trovare alcuna prova effettiva a sostegno della loro ipotesi accusatoria.

Il querelante denunciava il contenuto gravemente lesivo del proprio onore e della propria reputazione personale e professionale dell'articolo *de quo* «solo l'ultimo di una serie, tutta volta a denigrare Caselli e i Magistrati della Procura di Palermo».

In particolare colpivano il querelante, per la loro gravità, le affermazioni secondo cui Lombardini era stato «*accusato e massacrato ingiustamente*» [...] «*con un'aggressione senza precedenti da parte della Procura di Palermo che da anni dava la caccia agli uffici giudiziari di Cagliari*» [...] che «*questi erano i metodi*»; «*che dall'interrogatorio, condotto in modo estenuante, non era emerso nulla, ma Caselli e i suoi lasciarono allontanare il difensore e subito dopo procedettero alla perquisizione decisa, progettata e preparata alcuni giorni prima a Palermo, con l'intento anche di procedere all'arresto di Lombardini, quale che fosse l'esito dell'interrogatorio*».

Il signor Iannuzzi, con l'articolo in questione, si sarebbe quindi reso responsabile – secondo i querelanti – del reato di diffamazione a mezzo stampa e con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati (articoli 595, primo, secondo e terzo comma, codice

penale, nonché 13, legge 8 febbraio 1948 n. 47).

Inoltre le gravi accuse mosse nei confronti del Caselli, assumerebbero peculiare rilievo diffamatorio in relazione al delicato incarico a suo tempo ricoperto, e costituirebbero altresì, un evidente tentativo di delegittimazione, tanto da farle ritenere pronunciate «*a causa dell'adempimento delle funzioni*» svolte (articolo 61, n. 10, codice penale).

In relazione ai fatti sopra esposti il pubblico ministero formulava richiesta di rinvio a giudizio per il signor Iannuzzi e per Maurizio Belpietro, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa), con l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 10, del codice penale.

Nel corso dell'udienza preliminare del 5 ottobre 2006 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, dottoressa Franca Anelli, ordinava, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la separazione del procedimento relativamente a Maurizio Belpietro e, ritenendo di non accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta dal difensore dell'ex senatore Iannuzzi, disponeva, per quest'ultimo, la sospensione del giudizio e il rinvio dell'udienza, per il seguito, alla data dell'8 febbraio 2007, nonché, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato, ai fini delle deliberazioni di competenza di questa Assemblea, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente appli-

cazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Eppure, in altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura

del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, deporrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito la esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MAZZATORTA, *relatore*